

## **TI\_GERICHTE 14.2002.82 vom 28. Oktober 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-10-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2002.82](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.82)

FR: TI\_GERICHTE 14.2002.82 du 28 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 14.2002.82 del 28 ottobre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d): 1) vi è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante; 2) dall’esame degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante. Per garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale raggiunto – una garanzia ai sensi dell’art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron, BLSchK 1995, p. 132; Piégai, op. cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato potrebbe verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che l’imposizione di una garanzia possa supplire l’assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l’Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 80; Reeb, op. cit., p. 467 s.). e) Secondo l’art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell’ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5.e) sono ricevibili sia i veri nova che gli pseudonova. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i nova di ogni tipo possono essere adottati solo fino alla fase dello scambio degli allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3). f) Con scritto 10 ottobre 2002, l’appellante ha chiesto la citazione delle parti per un dibattimento orale ai sensi dell’art. 324 CPC. A prescindere dal fatto che tale facoltà – da interpretare ed applicare in modo restrittivo – spetta solo alla Camera giudicante se lo ritiene utile ai fini del giudizio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 324), il principio di celerità che informa il diritto esecutivo federale ne vieta un’applicazione analogica ai sensi dell’art. 25 LALEF, riservato comunque il diritto per l’appellante di presentare una replica scritta limitata alle allegazioni e mezzi di prova nuovi allegati in sede di osservazioni all’appello. L’istanza 10 ottobre 2002 è quindi irricevibile. 2. Condizioni materiali per la concessione del sequestro Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore. 3. Causa del sequestro Unica causa di sequestro invocato dal sequestrante è quella prevista all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (assenza di dimora in Svizzera del debitore). 3.1. L'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF – a differenza di quanto vale per le altre cause di sequestro – esige che il credito del sequestro (cosiddetta “Arrestforderung”) abbia un “legame sufficiente con la Svizzera”, rispettivamente si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv.1 LEF. La pretesa di \_\_\_\_\_ non si fonda tuttavia né su una sentenza né su un riconoscimento di debito nel senso della norma citata, di modo che un sequestro può essere concesso soltanto nella misura in cui la medesima pretesa abbia un legame sufficiente con la Svizzera nel senso della norma citata. a) In linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non dev'essere interpretata in modo restrittivo (cfr. DTF 123 III 494; Reeb , op. cit., p. 440 s.; Lucien Gani , Le “lien suffisant avec la Suisse” et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l'étranger (art. 271 al. 1er ch. 4 nLP), in: SJZ 92 (1996), p. 229 s.); nell'applicazione della nuova norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si è espressa appunto anche con l'introduzione dell'esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro. b) Indiscusso è in ogni caso che non costituisce un legame sufficiente con la Svizzera il fatto che i beni da sequestrare si trovino in questo Stato (ad es. Gani , op. cit., p. 230; von Artho , op. cit., p. 135 i.f.), anche se detenuti da una banca svizzera ( DTF 123 III 495-496). Nel caso di specie, sono quindi irrilevanti tutte le circostanze allegate dalla prima giudice e dal sequestrante che si riferiscono alla fondazione a nome della quale sono intestati i conti sequestrati (domicilio degli amministratori della fondazione, luogo dell'amministrazione, luogo di decesso e beni immobiliari del beneficiario principale). Il fatto poi che vi sia un legame tra il credito vantato dal sequestrante e i beni sequestrati (che costituiscono l'assetto fiscale in base al quale si è calcolata l'imposta il cui pagamento da parte del sequestrante gli avrebbe conferito il diritto di rivalsa su cui è fondato il sequestro) è pure irrilevante dal profilo dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, in ogni caso nella fattispecie, dato che il legame è solo indiretto: non sono i beni sequestrati all'origine della pretesa del sequestrante – come potrebbe essere il caso se essi fossero stati rubati a quest'ultimo e mescolati ai beni del sequestrato – bensì il pagamento dell'imposta. Al massimo tale circostanza andrebbe considerata se l'appellante avesse, prima del sequestro, spostato i beni potenzialmente sequestrabili in Svizzera nell'unico intento di ostacolare in modo ingiustificato l'esercizio della sua pretesa da parte del sequestrante (cfr. von Artho , op. cit., p. 136 e nota 51, con rif.). In concreto tuttavia, la situazione è ben diversa, poiché l'appellante è diventato secondo beneficiario esclusivo degli attivi della fondazione quando essi erano già localizzati in Svizzera. c) È comunemente ammesso che vi sia un legame sufficiente con la Svizzera quando vi è un foro o quando applicabile è il diritto svizzero (cfr. Louis Gaillard Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurich 1997, n. 36-38; Patocchi/Lembo , Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1er ch. 4 LP, in Schuldbetreuung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 397): in altri termini quando esiste un punto di collegamento secondo il diritto internazionale privato (cfr. Stoffel , op. cit., p. 274; von Artho , op. cit., p. 136 i.f.). Nel caso di specie, il sequestrante fonda il suo asserito credito

sul diritto di rivalsa che gli spetterebbe per aver pagato una tassa dovuta a titolo principale dall'appellante, in quanto, quale erede, obbligato solidalmente con il legatario ex art. 36 D. Lgs 346/90 (cfr. osservazioni, p. 6 ad 4/5). Il diritto di rivalsa appare quindi retto dal diritto italiano, sia che lo preveda il diritto tributario sia che se lo si fonda sulle regole civili in materia di indebito arricchimento: il diritto regolatore del rapporto giuridico tra le parti ai sensi dell'art. 128 cpv. 1 LDIP è infatti il diritto fiscale italiano e comunque l'arricchimento si è prodotto in Italia (cfr. art. 128 cpv. 2 LDIP), Stato in cui le due parti sono domiciliate. Ma anche dal profilo del diritto internazionale successorio sembra applicabile il diritto italiano, essendo il cav. \_\_\_\_\_ – di nazionalità italiana – domiciliato in Italia al momento del decesso (cfr. appello, p. 3 ad 3 e art. 91 cpv. 1 LDIP). Secondo le stesse allegazioni del sequestrante nell'atto di citazione del sequestrato davanti al Tribunale di \_\_\_\_\_, non vi è alcun foro in Svizzera per l'azione di convalida del sequestro (doc. 21 ad 1). Non vi è quindi nemmeno da questo profilo legame sufficiente con il nostro paese. 4. Altri presupposti Considerato che il sequestrante non ha reso verosimile l'esistenza di una causa di sequestro, l'esame degli altri presupposti si rivela superflua. 5. Annullamento dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_. Il petitum n. 1.2 – nei due gradi di giurisdizione – tendente all'annullamento dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ (promossa verosimilmente a convalido del sequestro) è irricevibile. Solo l'Ufficio di esecuzione e fallimenti che la dirige, risp. l'autorità di vigilanza qualora l'Ufficio dovesse respingere la domanda d'annullamento, sono competenti per pronunciarsi sulla questione. 6. L'appello 12 settembre 2002 \_\_\_\_\_ va quindi parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le indennità di appello seguono il grado di soccombenza. Richiamati gli art. 271 cpv. 1 n. 4, 278 LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. L'istanza 10 ottobre 2002 \_\_\_\_\_ chiedente la citazione delle parti per un dibattimento orale è irricevibile. 2. L'appello 12 settembre 2002 \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. 2.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 2 settembre 2002 (EOS.2002.3) della Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue: "1. L'opposizione 6/7 marzo 2002 di \_\_\_\_\_ è ammessa e di conseguenza il sequestro n. \_\_\_\_\_ decretato il 1. febbraio 2002 su istanza di \_\_\_\_\_ è revocato. 2. La domanda (petitum n. 1.2) tendente all'annullamento dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ è irricevibile. 3. La tassa di giustizia in fr. 400.-- è posta a carico di \_\_\_\_\_ per fr. 40.-- e di \_\_\_\_\_ per fr. 360.--, il quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 3'300.-- a titolo di indennità ridotta." 2.2. La domanda (petitum n. 1.2) tendente all'annullamento dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ è irricevibile. 3. La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 600.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di \_\_\_\_\_ per fr. 60.-- e di \_\_\_\_\_ per fr. 540.--, il quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 2'000.-- a titolo di indennità ridotta. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
II  
segretario